

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 3 giugno 2002
Rif. P/CR.c/2022

CIRCOLARE N° 166

OGGETTO: Rimborsi spese dei Consiglieri degli Ordini

Dal 1° gennaio 2001 il settore delle Collaborazioni coordinate e continuative ha subito una profonda modificazione ai sensi dell'art. 34 L.342/2000.

I redditi così prodotti vengono assimilati a quelli di lavoro dipendente e conseguentemente mutano le fattispecie ad essi collegati (rimborsi spese, ecc.).

Tale fattispecie è applicabile ai Consiglieri degli Ordini anche se le loro cariche sono gratuite.

Preliminarmente occorre fare delle precisazioni:

1. Il rimborso spese è escluso dalla tassazione nel caso siano state sostenute nell'interesse dell'Ente;
2. Le indennità ed i rimborsi debbono essere corrisposte per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale in cui è fissata la sede di lavoro. Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del TUIR, meglio precisato nella Circolare della Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa e Contenzioso n° 7 del 26 gennaio 200, per il trattamento fiscale applicabile alle indennità di trasferta e rimborsi spese corrisposti ai collaboratori (leggi Consiglieri) occorre fare riferimento al domicilio fiscale degli stessi.

Sono esonerate dalla tassazione le seguenti spese:

1. Consiglieri aventi il domicilio fiscale all'interno del territorio comunale

- 1.1 Ricevute taxi, biglietto autobus laddove siano dimostrate le attività svolte per l'Ente (art. 48 comma 2 lett. d D.P.R. 917/86).

2. Consiglieri aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio comunale

- 2.1 Ricevute taxi, biglietto autobus laddove siano dimostrate le attività svolte per l'Ente (art. 48 comma 2 lett. d D.P.R. 917/86).
- 2.2 Indennità di trasferta calcolate in modo forfettario di importo giornaliero pari a € 46,48, per le trasferte effettuate in Italia, e ad € 77,46 per quelle effettuate all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 48, comma 5 D.P.R. 917/86).
- 2.3 In alternativa si può optare per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio o trasporto debitamente documentati e rimborso giornaliero forfettario di € 15,49 in Italia e di € 25,82 fuori dal territorio italiano (art.48 comma 5 D.P.R. 917/86). Adottando questa fattispecie il Consigliere può indicare analiticamente nella nota le spese diverse sostenute (per es.: telefono, parcheggio), assoggettando a tassazione l'importo eccedente il limite forfettario sopraindicato.
- 2.4 In alternativa si può optare per il rimborso a piè di lista delle sole spese di vitto o alloggio e, quindi, l'indennità massima è di € 30,98 in Italia e di € 61,64 all'estero (art. 48 comma 5 D.P.R. 917/86);
- 2.5 Il rimborso delle spese di viaggio effettuato con auto propria, regolamentato dall'art. 8 della L. 417 del 26/7/1978, è basato sull'indennità chilometrica, la cui misura è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo.
N.B.: Per i punti 2.2, 2.3, 2.4 vedere prospetto "Limiti da rispettare" inseriti a pag. 47 della Guida normativa del Sole 24 Ore allegata alla presente circolare.

Sulla quota parte dei rimborsi eccedenti questi limiti occorrerà applicare la ritenuta d'acconto.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

Allegati:

artt. 8 e 9 L. n° 417/1978;

art. 48 DPR 917/1986;

Guida normativa Sole 24Ore – Dossier 4 – Aprile 2001 "Tre possibilità per il rimborso delle trasferte"